



Allegato "C" all'atto n.762/509 di rep. Notaio Andrea Galleri

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE CONTE GAETANO BONORIS ENTE FILANTROPICO"**

**ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE**

1.1. La Fondazione è denominata "FONDAZIONE CONTE GAETANO BONORIS ENTE FILANTROPICO".

1.2. La "Fondazione Conte Gaetano Bonoris" è stata istituita dalla "Congrega della Carità Apostolica" di Brescia conformemente alla volontà del Conte Gaetano Bonoris espressa con testamento olografo 20 febbraio 1922 e codicillo 29 marzo 1923, pubblicato con verbale del 22 dicembre 1923 n.2.309 di repertorio del Notaio Giovanni Nicolini.

1.3. Essa è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con R.D. 15 aprile 1928, che ne ha approvato lo statuto.

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n.396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 n.21 e n.22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera 30 ottobre 1991 n.14031, ha depubblicizzato la Fondazione e l'ha riconosciuta quale Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti c.c.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La Fondazione ha sede legale in Brescia, in via Mazzini n.5 presso la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" che la amministra.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo per oggetto l'attività di beneficenza finalizzata alla erogazione, in parti uguali nelle Province di Brescia e di Mantova, di denaro, beni o servizi a sostegno di attività dirette all'educazione, accoglienza, istruzione, formazione e cura di minori e giovani svantaggiati.

3.2. Le erogazioni della Fondazione sono rivolte anzitutto a prestare aiuto e protezione a minori e giovani privi del sostegno familiare, mediante il supporto ad istituti, enti ed organizzazioni dotati di un ben definito indirizzo morale, civile e religioso che provvedano, oltre che alla assistenza materiale, alla loro educazione morale, obiettivo che il fondatore volle e dichiarò scopo precipuo e caposaldo della Fondazione.

Qualora i redditi lo consentissero, potranno essere pro-

mossi e sussidiati istituti, enti ed organizzazioni che assistono minori e giovani con disabilità ed ammalati.

3.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto il Conte Gaetano Bonoris ha devoluto alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" per disposizione testamentaria al preciso scopo di costituire la Fondazione.

4.2. Lo stesso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla Fondazione, sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La raccolta fondi potrà svolgersi anche in forma continuativa e organizzata e sarà condotta secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4.7. Per il godimento della tenuta dei Cervi e l'uso della annessa Villa Padronale è provveduto con convenzione separata tra la Fondazione Bonoris e l'Istituto Provolo pei sordomuti in Verona.

4.8. Ai propri benefattori la Fondazione riserba la riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

ARTICOLO 5

ORGANI

5.1. Organi della Fondazione sono:

- l'Organo amministrativo;

- la Commissione Direttiva;
- l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6

ORGANO AMMINISTRATIVO

6.1. L'organo amministrativo è la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" alla quale spettano, secondo le competenze dei suoi organi statutari, tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

6.2. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" secondo quanto previsto dallo statuto della Congrega stessa.

ARTICOLO 7

BILANCIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Il patrimonio della Fondazione è amministrato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", separatamente dal proprio.

7.3. La Fondazione avrà per ciascun esercizio un proprio bilancio preventivo da approvarsi dal Sodalizio della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" entro il 31 dicembre di ogni anno e un proprio bilancio consuntivo da approvarsi dal medesimo Sodalizio entro il 30 aprile di ogni anno. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

7.4. Unitamente al bilancio consuntivo, la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" redige ogni anno la relazione sull'attività svolta che è sottoposta alla approvazione della Commissione Direttiva.

7.5. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della Fondazione deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

7.6. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" potrà addebitare annualmente a carico della Fondazione i costi e le spese sostenuti per l'espletamento degli incarichi ad essa affidati.

ARTICOLO 8

COMMISSIONE DIRETTIVA

8.1. La Commissione Direttiva ha il compito di deliberare le erogazioni e di effettuare gli interventi su proposta della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" e sulla base delle risorse stanziare nel bilancio preventivo redatto per ciascun esercizio dall'Or-

gano amministrativo.

8.2. La Commissione Direttiva è formata da tre membri di cui uno delegato dal Vescovo di Brescia, uno dal Vescovo di Mantova, ed uno dalla famiglia Soncini, scelto dai due membri più anziani di detta famiglia in linea diretta; in difetto la designazione del terzo membro sarà fatta dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

8.3. Ai membri della Commissione non spetta alcuna indennità o compenso.

8.4. La Commissione Direttiva, che nella sua prima adunanza curerà la compilazione del proprio Regolamento, nomina nel proprio seno il Presidente che ha il compito di curare le convocazioni e di coordinare i lavori.

8.5. Sono valide le deliberazioni approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione stessa.

ARTICOLO 9

ORGANO DI CONTROLLO

9.1. L'Organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato dalla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con delibera del Collegio degli Amministratori, scegliendo anche tra i Confratelli della Congrega stessa.

9.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Collegio degli Amministratori della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

9.4. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

9.5. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

ARTICOLO 10

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

10.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", per il perseguimento di finalità analoghe a quelle indicate dal fondatore Conte Gaetano Bonoris.

ARTICOLO 11

NORMA FINALE E DI RINVIO

11.1. Il presente statuto è stato redatto dagli organi della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con l'intento di adeguare il precedente al mutato quadro normativo ed all'attuale contesto sociale.

11.2. Lo statuto originario, le sue modificazioni e la prassi sin qui consolidatasi nell'esercizio della beneficenza costituiscono patrimonio ideale della "Fondazione Conte Gaetano Bonoris Ente Filantropico" e, ove si rendesse necessario, strumento interpretativo delle vigenti norme statutarie.

11.3. Per quanto non previsto dal presente statuto viene fatto riferimento a quello della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" nonché alle disposizioni di legge.

F.TO FRANCO BOSSONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.